

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

XCIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

| INDICE   | PAG.       | PAG.  |
|--|------------|---|
| <b>Congedo:</b>  |            |   |
| PRESIDENTE . . . . .   | 1061       |   |
| <b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>  |            |   |
| Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche. (1669) . . . . .  | 1061       |   |
| PRESIDENTE . . . . .   | 1061, 1062 |   |
| ARCANGELI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 1062       |   |
| Proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni concernenti modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E. C. A., delle indennità di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1721) . . . . . | 1071       |   |
| PRESIDENTE . . . . .   | 1071       |   |
| BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .  | 1071       |   |
| AMENDOLA PIETRO . . . . .  | 1071       |   |
| <b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>  |            |   |
| Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1723) . . . . .  | 1072       |   |
| PRESIDENTE . . . . .   | 1072       |   |
| AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)</i> . . . . .  | 1072       |   |
| TREMELLONI . . . . .   | 1072       |   |
|  |            | <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>   |
|  |            | Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti (1735) . . . . .                  |
|  |            | 1072  |
|  |            | PRESIDENTE . . . . .  |
|  |            | 1072, 1073  |
|  |            | BALDUZZI, <i>Relatore</i> . . . . .   |
|  |            | 1072  |
|  |            | <b>Votazione segreta:</b>   |
|  |            | PRESIDENTE . . . . .  |
|  |            | 1073  |
|  |            | <hr/>   |
|  |            | <b>La seduta comincia alle 9,30.</b>  |
|  |            | MARTINELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.  |
|  |            | (È approvato).  |
|  |            | <b>Congedo.</b>   |
|  |            | PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Natali Lorenzo.   |
|  |            | <b>Discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione fra l'amministrazione finanziaria e l'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche. (1669).</b> |
|  |            | PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione fra l'amministrazione  |

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

finanziaria e l'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche ».

Invito il relatore onorevole Arcangeli, a svolgere la sua relazione.

ARCANGELI, *Relatore*. Nel 1926 l'amministrazione finanziaria affidò al R. A. C. I. (ora A. C. I.) la riscossione, per conto dell'erario, dei diritti e delle tasse gravanti sulla circolazione degli autoveicoli, naturalmente con un certo aggio di riscossione. La originaria convenzione andò soggetta a variazioni negli anni 1931, 1934 e 1939: quella stipulata in quest'ultimo anno ebbe valore fino a tutto il novembre 1948. Durante le trattative per il rinnovo, si stabilirono delle convenzioni suppletive che variarono l'aggio fissato a seconda dell'ammontare delle riscossioni e precisamente: 8 per cento, fino alla riscossione di 90 milioni, 6 per cento fino a 1 miliardo e 400 milioni e 4 per cento oltre quest'ultima cifra. Il Ministro presentatore del disegno di legge avverte, nella relazione che accompagna il disegno stesso, che nel 1948 non fu possibile rinnovare la convenzione stessa in quanto era in corso in quel momento un provvedimento legislativo apportante variazioni al gettito dei tributi. Successivamente l'amministrazione finanziaria eseguì minuziose indagini per stabilire le spese che l'ente incaricato della riscossione incontrava per tale servizio e per altri collaterali come la tenuta del pubblico registro automobilistico. I dati presentati in proposito nella succitata relazione sono veramente notevoli e ad un esame superficiale potrebbe sembrare eccessivo il rapporto che esiste fra le spese per questi servizi affidati dallo Stato all'A. C. I. e quelle che l'associazione stessa incontra per la complessa assistenza ai propri soci. Senonché io non ho ragione per ritenere inesatte le cifre forniteci dal Ministero per quanto — debbo confessarlo agli onorevoli colleghi — non abbia avuto modo di accertare la

loro entità con un approfondito esame. Faccio comunque rilevare che questa convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dal 1° dicembre 1948: essa, cioè, resterà in vigore fino a tutto il novembre del corrente anno 1951. Si tratta, quindi, di approvare oggi una convenzione che, se proprio non è per scadere, è certamente già in vigore da parecchio tempo. È per questa ragione che io mi esimo dall'esprimere varie critiche che pure mi erano venute in mente; prego perciò i colleghi di approvare la convenzione.

Faccio ancora presente che l'aggio a favore dell'ente incaricato della riscossione è stato stabilito questa volta in misura inferiore a quella della precedente convenzione e precisamente: 8 per cento fino a 1 miliardo e mezzo, 6 per cento fino a 2 miliardi e mezzo e 4 per cento fino a 4 miliardi e 600 milioni con una media — non so se ponderata od occasionale — del 5 per cento circa. L'aliquota del 4 per cento verrebbe poi applicata per le riscossioni che superassero la cifra massima di 4 miliardi e 600 milioni, cifra peraltro che, secondo le previsioni attuali e salvo eventuali aumenti, non è possibile attualmente oltrepassare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« È approvata l'annessa convenzione, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, e con la quale a far tempo dal 1° dicembre 1948 è affidato al detto ente il servizio di riscossione delle tasse di circolazione gravanti sugli autoveicoli, autoscafi e rimorchi ».

Leggo ora la convenzione annessa al disegno di legge:

CONVENZIONE CON L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (A. C. I.)  
PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro per le finanze onorevole professore avvocato EZIO VANONI, *Senatore della Repubblica* e l'Automobile Club d'Italia con sede in Roma, rappresentato dal Commissario straordinario principe FILIPPO CARACCIOLLO di Castagneto, si stabilisce e si conviene quanto segue tenendo presente che nel testo della convenzione, per brevità, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la Direzione generale dell'Automobile Club d'Italia e l'Ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il controllo dei servizi di riscossione affidati all'Automobile Club d'Italia ed alla Società Italiana Autori ed Editori verranno indicati, rispettivamente, con « Direzione generale tasse affari », « Direzione generale dell'A. C. I. », « Ispettorato tasse per il controllo A. C. I.—S. I. A. E. ».

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

## ART. 1.

Con la presente convenzione, che sostituisce la precedente del 30 novembre 1926, modificata dalle convenzioni suppletive 20 novembre 1931 e 10 marzo 1934, nonché la convenzione 10 marzo 1939, modificata a sua volta con le convenzioni suppletive del 30 aprile 1941, 28 febbraio 1945 e 26 marzo 1948, approvate rispettivamente con i regi decreti legge 26 dicembre 1926, n. 2486, 21 dicembre 1931, n. 1622, 19 aprile 1934, n. 729, con la legge 30 novembre 1939, n. 1873, con la legge 4 luglio 1941, n. 694, con il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88 e con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 827, il Ministero delle finanze affida all'Automobile Club d'Italia il mandato di riscuotere per conto dello Stato tutte le tasse di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi e autoscafi, adibiti al trasporto di cose, di cui al regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, nonché dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058 e dalla legge 17 gennaio 1949, n. 6, tutte le tasse di circolazione sui motocicli, motocarozzette, automobili, autobus, autocarri, rimorchi e autoscafi adibiti al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di cose e di persone di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88 modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058 e dalla legge 17 gennaio 1949, n. 6, nonché tutte le tasse di circolazione sui velocipedi a motore, sui motocicli leggeri e sui motofurgoncini leggeri di cui alla legge 17 gennaio 1949, n. 6.

La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni effettuate dal 1° dicembre 1948 e scadrà il 30 novembre 1951 senza obbligo di disdetta da alcuna delle due parti contraenti.

Ove venissero abolite le tasse di circolazione di cui sopra è cenno, la presente convenzione s'intende risolta a decorrere dal giorno in cui si renderà efficace l'abolizione.

Scaduta o risolta la convenzione, l'A. C. I. dovrà rimanere a disposizione del Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — e degli organi dipendenti per la resa dei conti, la consegna dei bollettari, dei contrassegni metallici e degli schedari e per quanto altro attiene al servizio prestato.

## ART. 2.

L'Automobile Club d'Italia (A. C. I.) deve tenere alle sue dirette dipendenze in ciascuna città capoluogo di provincia, assieme al rispettivo Pubblico registro automobilistico, un ufficio perfettamente organizzato per il servizio di riscossione delle tasse indicate all'articolo 1, al quale è preposto un funzionario responsabile verso l'Ente. Tale funzionario provvede ai servizi con personale direttamente dipendente ed amministrato dalla sede centrale dell'A. C. I.

I detti uffici hanno carattere permanente e devono funzionare tutto l'anno ed essere aperti al pubblico nei giorni feriali, osservando l'orario stabilito dalla direzione generale dell'A. C. I. previ accordi col Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari).

Qualora si verifichino particolari esigenze di servizio, la predetta Direzione dell'A. C. I. previa intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari), ha facoltà di ordinare la protrazione dell'orario degli uffici di esazione nei giorni feriali e l'apertura degli sportelli nelle ore antimeridiane dei giorni festivi.

Nelle città capoluogo di provincia ove si verifichi maggiore affluenza di contribuenti per il pagamento delle tasse sopraindicate, l'A. C. I. è tenuto ad impiantare collettorie permanenti o provvisorie, dipendenti ad ogni effetto contabile ed amministrativo dall'Ufficio esattore della rispettiva circoscrizione provinciale.

Comunque l'A. C. I. è tenuto ad assicurare sempre il regolare servizio di riscossione delle tasse suddette provvedendovi con personale e mezzi straordinari anche nel caso di particolari contingenze.

L'A. C. I. è poi autorizzato ad istituire, nei principali valichi di frontiera, ove già funzionano o funzioneranno i servizi di assistenza automobilistica, speciali uffici collettori permanenti per la riscossione delle tasse eventualmente dovute sugli autoveicoli esteri o provenienti dall'estero. Questi uffici dipendono ad ogni effetto contabile ed amministrativo dal competente Ufficio provinciale dell'A. C. I. e possono essere autorizzati a riscuotere anche le tasse di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi immatricolati nel territorio nazionale, nonché sui motocicli e sui motocicli leggeri, motofurgoncini leggeri e velocipedi a motore.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

## ART. 3.

La riscossione di tutte le somme comunque concernenti le tasse di circolazione indicate all'articolo 1, comprese quelle derivanti da eventuali rilievi per errore di tassazione, deve essere affidata esclusivamente agli Uffici esattori e collettori suaccennati.

È fatto assoluto divieto agli Uffici esattori e collettori di riscuotere qualsiasi contribuzione aggiuntiva alle tasse di circolazione che non sia autorizzata dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari).

I dirigenti degli Uffici esattori sono personalmente responsabili disciplinarmente e finanziariamente di ogni trasgressione del divieto di cui sopra.

L'A. C. I. deve tenere il servizio di esazione delle tasse di circolazione ben distinto e separato da tutti gli altri servizi in modo da evitare interferenze ed equivoci nell'applicazione del mandato di esazione ad esso affidato.

La Direzione generale dell'A. C. I. deve funzionare solamente da organo di direzione, di controllo e di vigilanza sugli Uffici esattori provinciali e non potrà, in nessun caso, sostituirsi agli uffici stessi per la riscossione delle tasse spettanti allo Stato.

## ART. 4.

La riscossione da parte dell'A. C. I. delle tasse di cui all'articolo 1 è effettuata a mezzo dei bollettari di riscossione e dei contrassegni metallici di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 dicembre 1947, n. 296, al decreto ministeriale 30 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1948, n. 299 e alla legge 17 gennaio 1949, n. 6, o di quegli altri che successivamente potessero essere istituiti dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari).

Tutti i bollettari devono essere stampati in carta filigranata e la stampa di essi è di regola affidata all'Istituto poligrafico dello Stato il quale provvede a numerare progressivamente i singoli bollettari e le bollette (matrici e figlie) contenute in ciascun bollettario, ogni bollettario deve contenere non meno di cinque e non più di cento bollette.

Nei casi in cui l'Istituto poligrafico dello Stato non si trovasse in condizioni di provvedere tempestivamente alla fornitura di detti bollettari, la stampa degli stessi potrà essere affidata a tipografia particolarmente attrezzata per tale lavoro, che dia affidamento di correttezza e di regolarità, e che sia accettata preventivamente dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari): la stampa dovrà essere eseguita con le norme che saranno stabilite dalla predetta Direzione generale sotto la vigilanza dei funzionari addetti all'Ispettorato tasse di controllo A. C. I. e S. I. A. E. e di militari della guardia di finanza.

Al momento della consegna (alla Direzione generale dell'A. C. I.) della fornitura annuale dei bollettari da parte dell'Istituto poligrafico o, nella ipotesi prevista al comma precedente, dei bollettari stampati da tipografia autorizzata, deve procedersi con l'intervento di un funzionario dell'Ispettorato tasse di controllo A. C. I. e S. I. A. E. all'inventario ed al controllo della consistenza dei bollettari stessi, redigendo processo verbale di presa in carico dell'intero quantitativo da parte dell'Ente. Tale verbale deve essere firmato da un rappresentante dell'A. C. I. e dal suddetto funzionario rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

In base ai dati contenuti nel processo verbale predetto, l'A. C. I. è tenuto a rendere per ciascun anno rigoroso rendiconto di tutti i bollettari assunti in carico.

La Direzione generale dell'A. C. I. provvede i dipendenti Uffici esattori provinciali, ed a mezzo di questi anche gli Uffici collettori, dei bollettari a madre e figlia, gradualmente occorrenti per le singole riscossioni.

Tali bollettari, prima della spedizione devono essere vidimati da un rappresentante dell'A. C. I. e da un funzionario dell'Ispettorato sopra indicato, i quali daranno atto di tale operazione in apposito verbale, nel quale i bollettari vidimati verranno descritti.

Il Poligrafico dello Stato consegna inoltre al Deposito generale dei valori bollati, che provvede alla loro distribuzione su regolare richiesta delle Intendenze di finanza, i bollettari occorrenti per il rilascio dei dischi contrassegno gratuiti, da servire per gli autoveicoli del corpo diplomatico (serie C, D) e per gli autoveicoli esenti da tassa (serie S. E.).

Le spese di stampa di tutti i bollettari compresi quelli di cui ai precedenti commi 3 e 8 e le indennità di assistenza dovute al personale addetto alla vigilanza della stampa presso tipografie private nel caso previsto al comma 3, gravano per intero sul bilancio dell'A. C. I.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

La spedizione dei bollettari agli Uffici esattori provinciali deve essere accompagnata da apposita nota di carico in duplice esemplare, di cui uno va restituito con la firma dell'esattore, alla Direzione generale dell'A. C. I. la quale ne curerà la custodia in fascicoli, distintamente per ciascuna provincia, dopo di aver preso nota delle singole spedizioni alla partita aperta per ciascun Ufficio esattore provinciale, sul registro indicato al successivo comma 15.

Tali dupli saranno tenuti a disposizione dell'Ispettorato tasse per il controllo presso A. C. I. e S. I. A. E.. Un altro esemplare delle note di carico deve essere trasmesso dall'A. C. I. agli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competenti per territorio, contemporaneamente alla spedizione dei bollettari agli Uffici esattori.

Presso la Direzione generale dell'A. C. I. è istituito un registro di consistenza dei bollettari spediti agli Uffici esattori.

Nel detto registro deve prendersi nota, per ogni Ufficio esattore e per ciascun bollettario, della data di spedizione, della specie e del numero del bollettario e del quantitativo di bollette in esso contenute.

Nel registro stesso deve inoltre risultare la data di resa di ciascun bollettario, il numero delle bollette usate, di quelle annullate e di quelle rimaste eventualmente inutilizzate.

Il movimento di entrata e di uscita dei bollettari presso gli Uffici esattori provinciali deve essere annotato su apposito registro partitario sul quale, mese per mese, o distintamente per ciascuna serie di bollettari, devono essere registrati nella partita corrispondente a ciascun ufficio esattore il numero delle bollette trasmesse dal magazzino della sede centrale ed il numero delle bollette usate, annullate o in bianco, restituite dall'ufficio provinciale al magazzino stesso; alla fine dell'anno deve essere accertata con apposito riepilogo la concordanza tra il carico e lo scarico delle singole partite e le eventuali mancanze.

Nel giorno 31 dicembre di ogni anno un ispettore addetto all'Ispettorato tasse affari per il controllo A. C. I. e S. I. A. E. inizierà la ricognizione dei bollettari della gestione annuale scaduta, esistente nel magazzino della sede centrale dell'A. C. I., redigendone verbale in triplice esemplare, nel quale le bollette in bianco restituite dagli Uffici esattori saranno tenute distinte dai bollettari, dati in dotazione alla Sede centrale e non distribuiti agli Uffici esattori.

I contrassegni metallici previsti dall'articolo 3 ultimo comma, della legge 17 gennaio 1949, n. 6, vengono forniti all'A. C. I. direttamente dalla zecca di Roma; per la consegna, l'assunzione in carico e la contabilità dei contrassegni stessi valgono le norme stabilite nei commi precedenti con l'avvertenza che agli Uffici esattori provinciali i contrassegni debbono essere dati in carico con la indicazione del numero progressivo che contraddistingue ogni contrassegno, e che i contrassegni non venduti alla fine di ciascun anno dovranno essere restituiti entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla Direzione generale dell'A. C. I. la quale dovrà tenerli a disposizione del Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - per la loro utilizzazione.

## ART. 5.

Tanto la Direzione generale dell'A. C. I. quanto gli Uffici esattori provinciali e gli Uffici collettori, d'accordo con gli organi dirigenti di ciascuna sede dell'A. C. I. devono adottare tutti i provvedimenti cautelativi per la conservazione dei bollettari e dei contrassegni metallici rispettivamente avuti in carico, in apposite camere di sicurezza, casseforti od armadi di sicurezza, in maniera che i detti bollettari e contrassegni non possano essere in alcun modo manomessi.

In caso di furto, incendio e sottrazione dei bollettari e dei contrassegni metallici dovrà essere subito telegraficamente avvertito l'Ispettorato tasse per il controllo A. C. I. e S. I. A. E. per i necessari accertamenti.

## ART. 6.

La compilazione delle bollette deve essere effettuata giusta le norme seguenti.

In ciascuna bolletta, contenente il numero del bollettario e il numero progressivo della bolletta, l'Ufficio esattore deve riportare, desumendoli dalla licenza di circolazione, il cognome, il nome e la residenza del contribuente, il numero di immatricolazione, la categoria, la destinazione, la portata utile in quintali, la potenza in CV, il sistema di alimentazione dell'auto-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

veicolo e la data delle variazioni, eventualmente avvenute dopo la precedente esazione, sulla portata o potenza.

Devono essere inoltre indicati l'ammontare della tassa pagata, la data e il luogo del versamento, il periodo di tempo cui la tassa versata si riferisce e gli eventuali riferimenti a precedenti riscossioni, il tutto seguito dalla firma dell'Esattore e dal timbro a calendario dell'Ufficio.

Nelle bollette figlie devono risultare:

- a) gli estremi numerici del bollettario e della bolletta;
- b) la specie del veicolo;
- c) la data di scadenza della bolletta;
- d) il numero di immatricolazione dell'autoveicolo;
- e) l'importo della tassa pagata in cifre e in lettere;
- f) la data e il luogo del versamento;
- g) la firma dell'esattore e il timbro dell'A. C. I..

Nelle matrici delle bollette rilasciate gratuitamente ai possessori degli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero devono essere riportate le generalità del possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato nonché le indicazioni relative ai dati dei documenti di circolazione, alla categoria dell'autoveicolo ed alla potenza in CV.

Nelle matrici stesse va annotata la data di compilazione, seguita dalla firma dell'esattore. Nelle bollette figlie corrispondenti devono risultare: l'anno solare del rilascio, gli estremi numerici del bollettario e della bolletta, il numero di targa, la data della consegna e la firma dell'esattore.

Dalle matrici dei bollettari di serie IV e dalle rispettive bollette figlie, debbono risultare le generalità del contribuente, la somma pagata, il titolo e la causale del pagamento, le caratteristiche sommarie dell'autoveicolo, la liquidazione della tassa recuperata e gli eventuali riferimenti alle precedenti riscossioni.

L'Ufficio esattore all'atto in cui riscuote le tasse deve annotare sopra la licenza di circolazione dell'autoveicolo, nell'apposito spazio, la data ed il numero della bolletta e del bollettario, la somma riscossa, la portata utile in quintali e la potenza in CV, la destinazione nonché il periodo di validità del pagamento.

In calce alle dette indicazioni l'esattore deve apporre la propria firma ed il timbro a calendario ad inchiostro grasso.

La tassa di bollo di quietanza deve essere riscossa in modo virtuale e contabilizzata secondo le norme stabilite dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari -; tale tassa deve essere versata separatamente dalla tassa di circolazione nei modi e termini stabiliti dal successivo articolo 13.

## ART. 7.

Le tasse di circolazione devono essere pagate di regola presso l'Ufficio esattore della provincia in cui il veicolo è immatricolato.

Per giustificati motivi, le dette tasse possono essere versate presso qualsiasi Ufficio esattore dell'A. C. I.

In caso di riscossione di tasse per autoveicoli e rimorchi immatricolati in altra circoscrizione, gli Uffici esattori devono, entro dieci giorni, darne notizia all'Ufficio esattore della provincia ove trovasi immatricolato il veicolo.

Nel caso che la bolletta figlia, contenente il disco contrassegno, già rilasciata al contribuente, in corrispondenza della tassa pagata per un autoveicolo o rimorchio, si sia accidentalmente deteriorata o sia comunque venuta a mancare, gli Uffici esattori e gli Uffici collettori non possono rilasciare alcun duplicato di bolletta, né alcun certificato di avvenuto pagamento della tassa.

In tal caso - a norma dell'articolo 7 del regio decreto 13 marzo 1934, n. 338 - il contribuente deve presentare alla competente Intendenza di finanza, insieme alla licenza di circolazione, motivata istanza in carta bollata, sottoscritta personalmente dal possessore dell'autoveicolo.

L'Intendenza di finanza, esperite le opportune indagini e riconosciuta la legittimità della richiesta, redige su un foglio uso bollo - sul quale saranno state applicate marche da bollo per lire 15, corrispondenti al diritto fisso di cui all'articolo 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283 - il certificato attestante l'avvenuto pagamento della tassa.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

L'Intendenza trasmette il detto certificato al competente Ufficio esattore dell'A. C. I., il quale, se i bollettari sono ancora in suo possesso, lo consegna all'interessato, annotandone gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento; se invece i bollettari sono in possesso della Direzione dell'A. C. I., informa questa del rilascio del duplicato, comunicandone gli estremi, perché ne venga presa nota sulla matrice della bolletta smarrita e provvede alla consegna all'interessato del duplicato in parola.

Su richiesta dell'Intendenza, l'Ufficio esattore fornirà ad essa i dati relativi al pagamento.

La tassa di circolazione di cui all'articolo 2 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, può essere assolta presso qualsiasi Ufficio esattore dell'A. C. I.

Nei casi di smarrimento o deterioramento del contrassegno metallico comprovante il pagamento della tassa di cui sopra non è ammesso il rilascio del duplicato del contrassegno medesimo. Nei casi predetti il contribuente dovrà pertanto munirsi, a proprie spese, di un nuovo contrassegno.

## ART. 8.

La Direzione generale dell'A. C. I. ha l'obbligo di provvedere annualmente alla compilazione della statistica dei veicoli per i quali è stata versata la tassa di circolazione, nonché alla statistica delle riscossioni, sotto l'osservanza delle modalità e sui tracciati prescritti dal Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — d'accordo con l'Istituto centrale di statistica; ha altresì l'obbligo di eseguire gli altri lavori statistici che fossero richiesti dal Ministero stesso.

Presso la Direzione generale dell'A. C. I. deve funzionare un Ufficio centrale di controllo e recuperi che provveda alla revisione di merito delle singole riscossioni, accertando, sulla base dei dati contenuti nella matrice di ogni bolletta, se ciascuna somma introitata sia stata regolarmente liquidata sotto la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle circolari ministeriali e delle conformi disposizioni emanate dall'A. C. I. con le proprie pubblicazioni ufficiali.

## ART. 9.

Entro i primi quattro giorni di ciascun mese ogni ufficio esattore deve compilare sull'apposito modulo un rendiconto delle somme giornalmente riscosse del mese precedente nell'intera circoscrizione provinciale per tasse di circolazione e delle somme versate nel mese precedente.

Nel detto rendiconto devono anche essere indicati, per ciascun bollettario esaurito o in corso di uso, gli estremi delle bollette emesse, di quelle annullate, di quelle rimaste in bianco e di quelle eventualmente mancanti, dando giustificazione di tale mancanza.

Di tale rendiconto deve essere trasmesso entro lo stesso termine di giorni quattro un esemplare alla Direzione generale dell'A. C. I., uno al Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — uno all'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari, territorialmente competente per il controllo di cui al 2° comma dell'articolo 11; un quarto esemplare deve rimanere depositato presso l'Ufficio esattore medesimo.

Gli Uffici esattori debbono restituire alla Direzione generale dell'A. C. I. i bollettari completamente utilizzati entro il mese successivo a quello in cui sono stati esauriti, non appena i bollettari stessi siano stati controllati, ai sensi del 2° comma dell'articolo 11, dai funzionari delegati dagli Ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari competenti per territorio.

La Direzione generale dell'A. C. I. appena ricevuti tali bollettari deve procedere alla constatazione dello stato dei medesimi, assicurandosi che il numero delle bollette usate e di quelle annullate corrisponda alle risultanze dei rendiconti mensili e che le bollette annullate o in bianco contengano le figlie col relativo disco-contrassegno, apponendo in fondo a ciascun bollettario il visto di regolarità e provvedendo all'annullamento delle bollette annullate o in bianco con un timbro a perforazione contenente la dichiarazione « annullato ».

La Direzione generale dell'A. C. I. ha l'obbligo di conservare i bollettari come sopra restituiti dagli Uffici esattori, finché non sia stata ultimata la verifica delle percezioni da parte dell'Ispettorato tasse per il controllo A. C. I. e S. I. A. E. e comunque finché il Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — non abbia dato il suo benestare alla loro distruzione o al loro concentramento in luogo opportuno.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

## ART. 10.

La Direzione generale dell'A. C. I., entro la fine di ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti di cui all'articolo 9 darà comunicazione, con prospetto in duplice esemplare, al Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — per il tramite dell'Ispettorato tasse per il controllo A. C. I. e S. I. A. E. del numero complessivo delle bollette rilasciate e dei contrassegni metallici venduti e dell'importo globale delle somme riscosse in tutto il territorio nazionale durante il mese, distintamente per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e per quelli adibiti al trasporto di cose, e per i velocipedi a motore, motocicli leggeri e motofurgoncini leggeri.

La Direzione generale dell'A. C. I. devè inoltre, non più tardi del 31 marzo di ciascun anno trasmettere in doppio esemplare al Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — sempre per il tramite del predetto Ispettorato, il rendiconto generale della gestione scaduta relativa al periodo 1° dicembre-30 novembre, specificando:

- a) gli incassi fatti in ciascuna provincia;
- b) gli estremi delle quietanze di Tesoreria dei versamenti eseguiti;
- c) gli aggi percetti;
- d) il numero delle bollette ricevute ai sensi dell'articolo 4, di quelle rilasciate, annullate, rimaste in bianco o mancanti nei bollettari dati in carico ai singoli Uffici esattori, ed altresì delle bollette rimaste in bianco presso la Direzione generale dell'A. C. I.;
- e) il numero dei contrassegni metallici ricevuti in carico, di quelli venduti, di quelli non esitati concentrati presso la Direzione generale dell'A. C. I. e di quelli mancanti.

Al rendiconto dovranno essere allegate le originali quietanze di Tesoreria.

## ART. 11.

Il Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — esercita presso la Direzione generale dell'A.C.I. e presso gli Uffici esattori provinciali il controllo su tutta la gestione dei servizi tributari affidati all'Ente, direttamente o a mezzo dell'Ispettorato delle tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E.

La Direzione generale dell'A.C.I. e i dipendenti Uffici esattori e collettori devono pertanto tenere a disposizione dei funzionari addetti alla Direzione generale tasse affari ed al predetto Ispettorato tutte le contabilità relative, i bollettari, gli schedari e quanto altro serve per il funzionamento del servizio.

Inoltre alla fine di ogni mese ciascun Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competente per territorio, dovrà designare un ispettore oppure uno dei procuratori addetti all'Ispettorato, o in servizio nella sede in cui è posto l'ufficio da verificare, perché entro i primi dieci giorni del mese successivo esegua presso ogni Ufficio esattore dell'A.C.I., sito nella giurisdizione del Compartimento, il controllo delle bollette utilizzate o annullate nel mese precedente e di quelle rimaste in bianco o mancanti, compilando regolare verbale di ricognizione attenendosi alle norme di cui all'« Istruzioni di servizio » approvate dal Ministero delle finanze.

A controllo ultimato il detto funzionario trasmetterà l'esemplare del rendiconto mensile di cui al 5° comma dell'articolo 9 — munito del visto di regolarità e corredato dal verbale di controllo di cui al comma precedente — all'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. in Roma.

Indipendentemente dalle ispezioni dell'Autorità finanziaria presso gli Uffici esattori, la Direzione generale dell'A.C.I. deve provvedere a far compiere ispezioni periodiche presso gli Uffici stessi da parte di funzionari propri tecnicamente idonei. In caso di scoperta di irregolarità, abusi e malversazioni, i detti ispettori dovranno darne immediatamente comunicazione alla Direzione generale tasse e affari affinché le ulteriori indagini possano essere eventualmente eseguite dall'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E..

Detti ispettori dovranno inoltre attenersi alle norme stabilite nelle apposite istruzioni di servizio approvate dal Ministero delle finanze dando atto della eseguita verifica in apposito verbale da comunicarsi in duplice esemplare alla Direzione generale tasse affari, per il tramite dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. con una relazione contenente l'indicazione dei provvedimenti presi per il migliore andamento di servizi.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

## ART. 12.

L'A.C.I. deve tenere presso l'Istituto di credito depositario delle somme riscosse per tasse di circolazione e per tasse di bollo uno speciale conto corrente, destinato esclusivamente all'introito delle somme anzidette.

L'A.C.I. deve mettere in qualunque momento a disposizione della Direzione generale tasse affari tutti gli elementi di controllo del suddetto conto corrente: deve altresì porre i funzionari dell'Amministrazione finanziaria in condizione di poter procedere ad accertamenti diretti sulle risultanze del conto corrente negli uffici dell'Istituto di credito presso il quale il conto corrente è istituito.

## ART. 13.

L'importo dovuto allo Stato per le tasse di circolazione e per la tassa di bollo riscosse nel territorio della Repubblica in ciascun mese deve essere dall'A.C.I. versato alla Tesoreria provinciale di Roma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, fatta deduzione della quota di aggio stabilita — giusta il successivo articolo 14 — la quale viene trattenuta all'atto di ciascun versamento, facendo ciò risultare da apposita distinta munita del visto dell'intendente di finanza di Roma.

Appena provveduto al versamento la Direzione generale dell'A.C.I. deve trasmettere al Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — tramite l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. le copie delle quietanze rilasciate dalla Tesoreria provinciale di Roma, munite del visto e del bollo dell'Intendenza di finanza di Roma.

In caso di ritardo nei versamenti allo Stato degli importi mensili, l'A.C.I. è obbligato a corrispondere gli interessi di mora dell'otto per cento in ragione d'anno.

Annualmente in base ai documenti dei versamenti effettuati alla Tesoreria ed alle eventuali rettifiche dei detti documenti, l'Amministrazione finanziaria provvede alla definitiva liquidazione dei compensi spettanti all'A.C.I. ed agli eventuali conguagli.

In base alla stessa liquidazione l'A.C.I. provvede all'immediato versamento in Tesoreria delle somme che risultassero eventualmente trattenute in più.

## ART. 14.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, l'A.C.I. ha diritto ad un aggio annuo di riscossione nella misura seguente sull'ammontare delle tasse introitate dal 1° dicembre di ciascun anno al 30 novembre dell'anno successivo:

a) Nei riguardi delle tasse di circolazione:

- sulle riscossioni annue fino a lire 1.500.000.000, aggio 8 per cento;
- sulle riscossioni annue da lire 1.500.000.001 a lire 2.250.000.000, aggio 6 per cento;
- sulle riscossioni annue superiori a lire 2.250.000.000 fino a lire 6.000.000.000, aggio 4 per cento,
- sulle riscossioni superiori a lire 6.000.000.000, aggio 3 per cento.

b) Nei riguardi della tassa di bollo di quietanza, aggio del 2 per cento.

Rimane inteso che i detti compensi sono comprensivi di tutte le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata.

L'aggio di cui alla lettera a) del precedente comma primo ed i limiti entro i quali deve essere applicato sono suscettibili di revisione alla fine di ciascun periodo annuale, con effetto dal periodo annuale successivo, qualora nei costi attinenti al servizio affidato all'A.C.I. con la presente convenzione sui quali è stato determinato l'aggio da rivedere si siano verificate variazioni in aumento o in diminuzione non inferiori al 10 per cento, tenuti presenti gli aggi complessivamente realizzati, le eventuali modificazioni di tariffa, nonché le maggiori o minori spese sostenute nell'anno scaduto per aumento o diminuzione obbligatoria di stipendi o di competenze al personale, e tenuto altresì conto dei proventi e delle spese relative al servizio del pubblico registro automobilistico.

Alla revisione della percentuale si provvederà con decreto del Ministro delle finanze.

## ART. 15.

Per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione l'A.C.I. dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

A garanzia dell'Erario per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente convenzione l'A.C.I. deve entro il termine di giorni sessanta dall'approvazione per legge della presente convenzione, versare presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di cauzione, la somma di lire cinque milioni in titoli del debito pubblico 5 per cento valutati al valore nominale ivi compreso il deposito cauzionale di lire un milione già costituito.

Tale cauzione, sarà vincolata su istanza dell'A.C.I. con decreto del Ministro delle finanze, registrato alla Corte dei conti non appena eseguite le verifiche di cassa e delle percezioni relative al periodo contemplato dalla presente convenzione ed accertata la regolarità dei versamenti eseguiti a saldo delle percezioni medesime.

## ART. 16.

L'A. C. I. si obbliga di continuare la riscossione, a mezzo di applicazione ed annullamento di marche, delle tasse annuali di concessione governativa sulla vidimazione di patenti di abilitazione a condurre autoveicoli, limitatamente al periodo di validità della presente convenzione, con la sola percezione dell'aggio stabilito dalla lettera *B* dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801.

## ART. 17.

La Direzione generale dell'A. C. I. si impegna a fare funzionare presso ciascun Ufficio esattore provinciale uno schedario degli autoveicoli e rimorchi assoggettati alle tasse di circolazione, secondo le direttive del Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari.

Alla fine della convenzione, tali schedari resteranno di proprietà dell'Amministrazione finanziaria.

## ART. 18.

Nessuna disposizione di indole generale, che abbia direttamente o indirettamente relazione col servizio della riscossione delle tasse di circolazione, può essere diramata dall'A.C.I. se non sia stata prima approvata dal Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari.

## ART. 19.

Il Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — si riserva la facoltà di emanare, sentita la Direzione generale dell'A. C. I., le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione e di variare le istruzioni di servizio approvate con determinazione ministeriale 10 dicembre 1947, n. 95060, le cui norme restano nel frattempo in vigore in quanto compatibili con la presente convenzione.

## ART. 20.

È vietato all'A. C. I. ed ai dipendenti Uffici esattori di effettuare rimborsi totali o parziali delle tasse di circolazione. La facoltà di disporre rimborsi è di competenza esclusiva delle Intendenze di finanza; alle quali i contribuenti debbono rivolgersi, esibendo la domanda in bollo e la licenza di circolazione.

## ART. 21.

È fatto divieto all'A. C. I. di comunicare a chicchessia i dati riflettenti i servizi di esazione tranne che agli uffici della Amministrazione finanziaria.

## ART. 22.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, la Direzione generale dell'A. C. I. deve mettere gratuitamente a disposizione dell'Ispettorato delle tasse Istituito con tale decreto, il personale di collaborazione, d'ordine e contabile, necessario per la rapida esecuzione delle operazioni di controllo, nonché i locali ed i mobili occorrenti per il regolare svolgimento del servizio.

## ART. 23

La validità della presente convenzione che, redatta in triplice esemplare, viene firmata per accettazione dal Ministro delle finanze per conto dello Stato e dal Commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia, dottor Filippo Caracciolo di Castagneto per conto di tale Ente, è subordinata alla approvazione per legge da parte dello Stato, mentre è immediatamente impegnativa da parte dell'Automobile Club d'Italia.

La presente convenzione e gli atti ad essa inerenti, compresi quelli per la prestazione della cauzione, sono esenti dalla tassa di bollo e dalla registrazione.

*Roma, addì 10 giugno 1950.*

*Il Ministro per le Finanze*

VANONI

*Il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia*

CARACCIOLO

Poiché nessuno chiede di parlare, il disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni concernenti modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E. C. A., delle indennità di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1721).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni concernenti modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E. C. A., delle indennità di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

Invito il relatore, onorevole Bavaro, a riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro del Senato.

BAVARO, *Relatore*. Con il disegno di legge in esame si prorogano al 30 giugno 1951 le norme relative alla integrazione dei bilanci E. C. A., delle indennità di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

Negli anni precedenti abbiamo sempre rinnovato questa proroga, poichè la situazione non consentiva ancora di provvedere, secondo le norme dell'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Si tratta, più che altro, di tecnica contabile, di aperture di credito fatte con norme spe-

ciali anziché in base al citato articolo 56. Trattandosi, quindi, di una esigenza inderogabile per cui si provvede alla proroga, anche per l'esercizio in corso, delle stesse provvidenze dell'anno scorso e degli anni precedenti, esprimo parere favorevole al disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. Noi voteremo contro il disegno di legge perchè, a nostro parere, ormai, non esiste più quella situazione di carattere eccezionale che giustificava questa deroga alla legge di contabilità generale dello Stato. D'altra parte, col passar degli anni, questa legge si rivela antiquata e va dunque riformata. Dunque, si riformi la legge di contabilità di Stato, ma non si continui ad andare avanti con questo sistema.

Voteremo contro anche per la delicatezza della materia. Si tratta di spese di assistenza ed i colleghi sanno come l'operato del Ministero dell'interno in questo campo sia stato oggetto di critiche piuttosto vivaci nelle discussioni parlamentari. Quindi da parte nostra vi è la fondata presunzione che si abusi di questa deroga per spendere i fondi destinati alla pubblica assistenza secondo criteri elettoralistici o per favoritismi di carattere politico. Questo valga anche per quanto riguarda le spese per la propaganda parlamentare: durante la campagna elettorale amministrativa a Trieste, con documenti alla mano, dimostrammo quale uso si fosse fatto di questi milioni, a favore di un determinato partito.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

Vi sono, quindi, ragioni sufficienti per cui noi non possiamo votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi osservazioni, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, la corresponsione delle indennità di caro-pane agli assistiti e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 514 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.

(È approvato).

## ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1950, n. 7, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie. (1723).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)*. Dato che il relatore mi ha fatto pervenire delle proposte di modifica, mi permetto di chiedere il rinvio della discussione del provvedimento in oggetto.

TREMELLONI. Vorrei far presente l'estrema urgenza di definire questo argomento, che è stato tenuto in sospenso dal Senato per oltre un anno.

Noi siamo nella condizione, come tutti sanno, di non avere un censimento industriale

dal 1937, un censimento demografico dal 1936, un censimento agricolo dal 1930. Credo che il nostro sia uno dei pochi paesi civili del mondo il quale presenti una lacuna di questo genere, nelle sue rilevazioni statistiche.

Ritengo sia utile sottolineare l'estrema urgenza di arrivare, almeno per la data fissata dell'ottobre 1951, a questa rilevazione fondamentale. Siamo nella condizione che nessun bilancio economico nazionale serio è possibile senza una base di partenza sicura. Noi ragioniamo continuamente su congetture, con un largo margine di errore. Ad esempio, nei piani quadriennali, l'Istituto centrale di statistica mi aveva dato mezzo milione di abitanti in più. Noi siamo nella condizione di legiferare con estrema leggerezza ed improvvisazione, in relazione alla mancanza di elementi sicuri di giudizio.

A me pare che sia assolutamente urgente intraprendere i censimenti, ed evitare questi continui rinvii.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (per i danni di guerra)*. Prendo impegno di essere pronto per la prossima seduta.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che la discussione di questo provvedimento è rinviata alla prossima seduta.

**Discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. (1735).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

Invito il relatore, onorevole Balduzzi, a svolgere la sua relazione.

BALDUZZI, *Relatore*. Devo premettere l'osservazione, che è stata già fatta dal collega onorevole Arcaini nella seduta del 12 luglio 1949, in occasione della discussione del disegno di legge n. 617, col quale si chiedeva di prorogare le agevolazioni tributarie — oggetto pure di questo disegno di legge — sino al 31 dicembre 1950, cioè che non si tratta di proroga, bensì di ripristino di agevolazioni scadute il 31 dicembre 1950, e che si intende di applicare con effetto retroattivo, vale a dire dal 1° gennaio del corrente anno, formulando ancora una volta il voto che, qualora si rendesse necessaria una nuova proroga, scaduto

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

il termine del 31 dicembre 1951, questa venga richiesta tempestivamente, sia per evitare incertezze, sia per non dovere rimborsare tasse eventualmente pagate in base alle ordinarie tariffe. Richiamerò ora brevemente i precedenti del provvedimento in esame.

Con legge 29 luglio 1949, n. 470, venne prorogata l'applicazione delle disposizioni previste dal regio decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2170, convertito in legge 8 aprile 1937, n. 631, contemplante l'assoggettamento alla sola tassa proporzionale di registro di lire 0,05 per cento, delle cessioni *pro-soluto* e *pro-solvendo* e delle costituzioni in pegno di crediti verso lo Stato, le province, i comuni e le aziende dipendenti, derivanti da forniture di qualsiasi genere, effettuate da ditte commerciali ed industriali a favore di aziende di credito in relazione a finanziamenti da queste ultime concessi; nonché l'assoggettamento alla tassa proporzionale di registro di lire 0,10 per cento delle operazioni di finanziamento, ed alla tassa fissa di registro di lire 10 di tutti gli atti relativi a quanto sopra.

Lo stesso trattamento tributario riguardava anche le cessioni e le costituzioni di pegno ed i finanziamenti relativi a crediti derivanti da operazioni in genere aventi, per il cedente, carattere commerciale, comprese quelle derivanti da affari di esportazione.

Il trattamento tributario di cui sopra, applicabile dapprima fino al 31 dicembre 1938, fu successivamente prorogato fino al 31 dicembre 1939, con il regio decreto legge 3 gennaio 1939, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; fino al 31 dicembre 1940, con la legge 23 marzo 1940, n. 286; fino al 31 dicembre 1942, con la legge 11 marzo 1941, n. 178; fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, con il regio decreto legge 24 dicembre 1942, n. 1633; fino al 30 giugno 1947, col decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 480; fino al 31 dicembre 1948, con il decreto legislativo 18 settembre 1947, n. 1385; ed infine, al 31 dicembre 1950, con la legge 29 luglio 1949, n. 470 soprarichiamata.

La necessità che il trattamento tributario di cui trattasi venga ulteriormente prorogato è stata riscontrata dai Ministri proponenti, in quanto, permanendo ancora ritardi e difficoltà nei pagamenti da parte dello Stato e degli enti locali per le opere pubbliche appaltate e per le forniture di merci e servizi, sarà necessario consentire agli appaltatori, concessionari, fornitori ecc., di poter smobilizzare bancariamente i loro crediti senza eccessivi oneri tributari, perché non sarebbe equo che

lo smobilizzo dovesse comportare — oltre al carico degli interessi per il finanziamento bancario — anche l'aggravio delle normali aliquote di imposta di registro, di tasse sulle anticipazioni, ecc., per la cessione o la costituzione in pegno dei crediti stessi.

Ciò stante, è stato predisposto lo schema di provvedimento legislativo in esame, che concede la proroga di un anno, auspicando che la materia possa essere definitivamente regolata durante l'anno di proroga, inquadrandola nella riforma degli ordinamenti tributari in corso di studio.

Il testo del provvedimento stesso è analogo a quello della precedente proroga, concessa con la legge 29 luglio 1949, n. 470, mantenendo la precisazione che l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, si limita, per evidenti ragioni, alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data della cessazione dello stato di guerra.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale; nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« È estesa dal 1° gennaio 1951 fino al 31 dicembre 1951 l'efficacia della legge 29 luglio 1949, n. 470, recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

È altresì estesa dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1951 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Approvazione della convenzione fra la amministrazione finanziaria e l'Automobile

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1951

Club d'Italia, per la riscossione delle tasse automobilistiche ». (1669).

Presenti e votanti . . . . . 29  
Maggioranza . . . . . 15  
Voti favorevoli . . . . . 24  
Voti contrari . . . . . 5

(La Commissione approva).

« Proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni concernenti modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennità di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza ». (1721).

Presenti e votanti . . . . . 29  
Maggioranza . . . . . 15  
Voti favorevoli . . . . . 25  
Voti contrari . . . . . 4

(La Commissione approva).

« Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correla-

zione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti ». (1735).

Presenti e votanti . . . . . 29  
Maggioranza . . . . . 15  
Voti favorevoli . . . . . 25  
Voti contrari . . . . . 4

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Giorgio, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Ceccherini, Chiostergi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Consiglio, De Martino Carmine, De Palma, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Martinelli, Pesenti, Ponti, Scoca, Sullo, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter e Zagari.

*È in congedo:*

Natali Lorenzo.

**La seduta termina alle 11.**